

DECISIONE (UE) 2018/1905 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2018

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Un referendum a livello dell'Unione per stabilire se i cittadini europei desiderano che il Regno Unito resti o esca dall'Unione!»

[notificata con il numero C(2018) 8006]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto dichiarato della proposta d'iniziativa dal titolo «Un referendum a livello dell'Unione per stabilire se i cittadini europei desiderano che il Regno Unito resti o esca dall'Unione!» è espresso in questi termini: «Tutti i cittadini europei dovrebbero avere la possibilità di esprimere la loro opinione, se desiderano che il Regno Unito resti nell'Unione europea».
- (2) Gli obiettivi principali della proposta d'iniziativa sono definiti in questi termini: «Questo referendum non è un plebiscito dall'esito vincolante ma un sondaggio di opinione. La Commissione europea dovrebbe sostenere questo sondaggio di opinione che offre a tutti i cittadini di tutti i 28 Stati membri la possibilità di esprimersi sulla realizzazione o meno della Brexit. Speriamo di poter contare al 100 % sull'appoggio della Commissione europea, innanzitutto perché riteniamo che non si possa tollerare che tutti i cittadini europei siano stati indotti in errore in un referendum pubblico da promesse e dichiarazioni che non rispecchiano affatto la realtà».
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE afferma il diritto di ciascuno Stato membro di recedere dall'Unione europea prendendo una decisione in tal senso conformemente alle proprie norme costituzionali.
- (6) Benché la Commissione europea si rammarichi della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, come dichiarato il 24 giugno 2016 ⁽²⁾ dal suo Presidente Jean-Claude Juncker assieme a Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, Presidente del Consiglio europeo, e Mark Rutte, Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridico inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.
- (7) Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Un referendum a livello dell'Unione per stabilire se i cittadini europei desiderano che il Regno Unito resti o esca dall'Unione!» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La registrazione della proposta d'iniziativa dal titolo «Un referendum a livello dell'Unione per stabilire se i cittadini europei desiderano che il Regno Unito resti o esca dall'Unione!» è rifiutata.

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽²⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm

